

TRUFFA O FRODE IN COMMERCIO? DUE FATTISPECIE A CONFRONTO



di Juliana Coutinho "Pinocchio", licenza CC BY 2.0, flickr.com

Tra il novero dei reati contro il patrimonio spiccano due fattispecie, la truffa e la frode in commercio rispettivamente disciplinate agli articoli 640 e 515 del codice penale, che, per le loro caratteristiche strutturali, risultano facilmente confondibili, tanto che per la risoluzione di molti casi pratici il problema principale è quello della qualificazione

giuridica del fatto nell'una o nell'altra fattispecie.

Malgrado nella prassi le due figure di reato appaiano assimilabili alla luce del loro nucleo in comune, ossia la lesione dell'altrui fiducia tramite condotte fraudolente, queste presentano tuttavia elementi di profonda diversità, che emergono già dalla lettura delle disposizioni di legge: mentre l'art. 640, comma 1 c.p. dispone che *"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032."*, l'art. 515 c.p. disciplina la frode in commercio come segue: *"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.064. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103"*.

In primo luogo occorre osservare che i due istituti rispondono a una diversa *ratio*: il reato di truffa è previsto e punito a garanzia del patrimonio del singolo e della libertà di costui a prestare un valido consenso nelle operazioni economiche che possano influenzare tale patrimonio; il reato di frode nell'esercizio del commercio ha invece come obiettivo la tutela la correttezza degli scambi commerciali e l'affidamento dei terzi e del sistema economico su tale correttezza.

Fatte queste premesse, il raffronto tra truffa e frode in commercio deve necessariamente spostarsi sul versante degli elementi tipici delle due fattispecie, il cui studio è essenziale al fine di individuare le peculiarità.

Partendo dal soggetto attivo del reato, ossia il soggetto che pone in essere il comportamento illecito, entrambe le

disposizioni di legge individuano l'agente in "chiunque". Tale formulazione può trarre in inganno e lasciar pensare che il legislatore abbia voluto qualificare entrambe le fattispecie come reati comuni, cioè reati che la generalità dei consociati può commettere senza una particolare qualifica soggettiva, ma così non è: solamente la truffa è annoverabile tra i reati comuni, ma non anche la frode in commercio che è in realtà un reato proprio dei soli soggetti che operano "nell'esercizio di un'attività commerciale", anche senza la qualifica di imprenditore.

Con riferimento invece agli elementi oggettivi, l'art. 640 c.p. prevede che la condotta punibile debba consistere in artifici e raggiri di varia natura – anche l'omissione di alcuni particolari rilevanti, come spesso avviene ad esempio nelle truffe contrattuali, può costituire artifici e raggiri – tali da produrre un doppio evento: l'induzione in errore del soggetto che subisce il reato, il quale ha riposto nel truffatore un affidamento, e il conseguimento di un ingiusto profitto con danno della persona offesa e nell'interesse del truffatore o di altri interessati. Da questa ricostruzione si evince come la truffa sia un reato di evento, nella specie due eventi concatenati tra loro: la condotta fraudolenta degli artifici e raggiri con cui si dà esecuzione al reato, causalmente produce, dapprima, una falsa rappresentazione della realtà nel soggetto passivo e poi, in conseguenza a quest'ultima, un profitto *contra ius*, cioè un arricchimento ingiustificato dell'agente o di altri, carpito con l'inganno e a danno della persona offesa; al momento del conseguimento del profitto ingiusto il reato di truffa si consuma.

Gli artifici e raggiri e la determinazione di un evento dannoso sono gli elementi fondamentali per distinguere la truffa dalla frode in commercio.

La figura di reato di cui all'art. 515 c.p., infatti, è classificabile tra i reati di pericolo, ossia quei reati in cui non è necessario che l'offesa si sia tramutata in un

evento lesivo dell'altrui patrimonio, ma è sufficiente che il bene giuridico protetto sia minacciato.

L'art. 515 c.p. punisce la messa in pericolo della correttezza degli scambi commerciali attraverso la consegna (nella forma consumata) o la messa in vendita o detenzione per la vendita (nella forma tentata)[\[1\]](#) all'acquirente di una cosa mobile diversa da quella regolarmente pattuita per genere, origine, provenienza, qualità o quantità, come avviene, a titolo di esempio, quando vengono venduti alimenti non genuini o aventi caratteristiche difformi a quanto dichiarato (si pensi al cibo surgelato non contrassegnato nel menu in luogo di quello fresco). Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la circostanza di pericolo rappresentata dalla vendita o messa in vendita di prodotti difformi non viene meno neanche quando l'acquirente si avveda di tali irregolarità: *«il delitto di frode nell'esercizio del commercio è configurabile anche nel caso in cui l'acquirente non effettui alcun controllo sulla merce offerta in vendita, essendo irrilevanti sia l'atteggiamento, fraudolento o meno, del venditore, sia la possibilità per l'acquirente di accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella richiesta»* (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 18 novembre 2016, n. 54207).

Appare evidente, dunque, che in caso come questi, differentemente dalla truffa, non è necessario che il reo orchestri particolari artifici e raggiri tali da indurre all'acquisto il compratore, ma la frode si inserisce in un contesto di compravendita stipulata senza vizi del consenso, in cui l'acquirente compra con consapevolezza i beni oggetto di accordo, e si sostanzia nel violare tali accordi tramite la fornitura o la messa in vendita di prodotti la cui difformità dal tipo è, talvolta, anche di difficile intuizione.

È questa infatti la cornice sistematica tracciata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la fattispecie di truffa – nella specie contrattuale – si distingue da quella della frode in commercio: *«perchè l'una si*

concretizza quando l'inganno perpetrato nei confronti della parte offesa sia stato determinante per la conclusione del contratto, mentre l'altra si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici» (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 16 luglio 2015, n. 40271).

Con riferimento, invece, all'elemento soggettivo del reato, le due fattispecie non presentano differenze essendo entrambe punibili a titolo di dolo, così come sono entrambe qualificate come delitti: la truffa è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032., mentre la frode nell'esercizio del commercio è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.064, ad eccezione del caso in cui si tratti di oggetti preziosi la cui pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Elemento sui cui vale la pena soffermarsi brevemente è la clausola di riserva enunciata dallo stesso art. 515 c.p.: cosa vuol dire la norma quando afferma "qualora il fatto non costituisca più grave reato"?

La disposizione di legge lascia intendere, infatti, la possibilità di un vaglio più stringente sul fatto e la possibilità di riqualificarlo qualora si ravvisino gli estremi di una fattispecie più grave in ragione a un più elevato quadro edittale.

Per questa ragione, poste le difficoltà pratiche che si riscontrano talvolta nell'inquadrare un fatto come frode in commercio o come truffa, accade molto spesso nella prassi giudiziaria che per un singolo fatto venga contestata la commissione sia di una truffa sia di una frode in commercio con un concorso di norme tra gli artt. 640 e 515 c.p.: la ragione di tale scelta risiede nel lasciare aperta al giudice

la possibilità, qualora egli ravvisi nel corso del dibattimento, in luogo di una regolare pattuizione non viziata, la presenza di artifici e raggiri volti ad indurre all'acquisto, di punire il fatto in qualità del più grave reato di truffa anziché di frode in commercio.

ANNALISA CAPPALONGA

BIBLIOGRAFIA

Mantovani f., *Diritto penale*, CEDAM, 2015.

Antolisei f., *Manuale di diritto penale – parte speciale*, Giuffré Editore, 2008.

[\[1\]](#) Dopo annosi dibattiti, l'orientamento giurisprudenziale si è assestato nel senso di affermare la configurabilità del tentativo per la fattispecie di cui all'art. 515 c.p.. Sul punto si veda tra le altre Cass Pen., Sez. III, 18.9.2014, n. 45916 secondo cui «In tema di frode nell'esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite».